



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";

VISTI in particolare gli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge n. 220 del 2016;

VISTO l'articolo 21, comma 5 della legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza;

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016 che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016 che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTO il decreto ministeriale «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”»;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il «Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici» e successive modificazioni, d'ora in avanti: «TUSMA»;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;

D E C R E T A

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, le disposizioni applicative degli incentivi fiscali previsti dalla Sezione II della medesima legge e, in particolare:
 - a) il credito di imposta per le imprese di distribuzione, di cui all'articolo 16 della medesima legge;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b) il credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, di cui all'articolo 17, comma 1, della medesima legge;
 - c) il credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica, di cui all'articolo 18 della medesima legge;
 - d) il credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, di cui all'articolo 19 della medesima legge;
 - e) il credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico, di cui all'articolo 20 della medesima legge.
2. Il presente decreto, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta di cui al comma 1, nell'ambito delle percentuali stabilite dalla legge n. 220 del 2016, determina i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito.
 3. Il presente decreto prevede altresì modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le forme di controllo e i casi di revoca e decadenza dei crediti d'imposta riconosciuti.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
 - d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 220 del 2016;
 2. «opera televisiva», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 3, lettera o) del presente articolo;
 3. «opera web», se l'opera è destinata alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 3, lettere p) e q), del presente articolo;
 4. «videogioco», se l'opera simula situazioni ambientate in mondi virtuali o reali di diversa natura ed è costruita intorno a un percorso di base che si sviluppa in funzione dell'interazione ludica con uno o più giocatori; può essere fruita mediante appositi dispositivi elettronici, computer o altri apparecchi, anche portatili; può prevedere una fruizione online;
- e) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
- f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
- g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale» l'opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
- h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- i) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali e artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali e internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con apposito decreto;
 - j) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
 - k) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
 - l) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
 - m) «opera di giovani autori»: il film realizzato da un regista che alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
 - n) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
 - o) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 52 minuti.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:
- a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
 - b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- c) «impresa cinematografica o audiovisiva estera»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che non abbia sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia e non sia soggetta a tassazione in Italia;
- d) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea, ovvero che sia parte di un gruppo societario riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
- e) «impresa esterna»: i soggetti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle Imposte sui Redditi» (di seguito “TUIR”), e i titolari di reddito di impresa, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, e comunque le imprese diverse da quelle definite alle lettere a), b), c), d), h), i), j), k) l), m), n), o), p), q), t), u) del presente comma.
- f) «gruppi di investimento collettivo nell'audiovisivo»: organismi di investimento collettivo del risparmio previsti all'articolo 1, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero società di capitali sottoposte a vigilanza prudenziale, che investono nel settore audiovisivo;
- g) «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
- h) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto, l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
- i) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che organizza la produzione dell'opera audiovisiva e che assume e gestisce i rapporti fondamentali per l'espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o della direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attività di ripresa sonora e audiovisiva, dell'interpretazione dell'opera, del montaggio;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- j) «produttore indipendente»: fino all'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 34 della legge n. 220 del 2016, il produttore in possesso dei seguenti requisiti:
1. non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, come definite nel presente decreto, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting;
 2. non destini, per un periodo di tre anni, almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;
 3. rispetti le ulteriori specificazioni previste nell'allegato A della delibera AGCOM n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, e successive modificazioni e integrazioni.
- k) «distributore cinematografico in Italia»: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite nel successivo comma 4, lettera f);
- l) «distributore internazionale»: l'impresa cinematografica e audiovisiva che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione all'estero, come definite nel successivo comma 4, lettera f);
- m) «distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting, come definiti nel presente decreto;
- n) «distributore non europeo»: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
- o) «emittente televisiva»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed, ai fini del presente decreto, avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del TUSMA;
- p) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera o), ai sensi del TUSMA;
- q) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
- r) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- s) «produzione in appalto»: la produzione di un'opera audiovisiva in cui un'impresa di produzione, detta “appaltante”, delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell'opera ad un'altra impresa di produzione, detta “produttore esecutivo”;
 - t) «impresa di esercizio cinematografico italiana»: l'impresa di esercizio cinematografico che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata;
 - u) «micro», «piccole» e «medie» imprese dell'esercizio cinematografico italiane: le imprese dell'esercizio cinematografico italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti, riferito alle attività nel settore dell'esercizio cinematografico, hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005;
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione delle opere audiovisive e i luoghi di fruizione cinematografica dei film sono così definiti:
- a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva, ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
 - b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
 - c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
 - d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
 - e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- f) «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione per la fruizione da parte del pubblico attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in “distribuzione in Italia”, se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in “distribuzione all'estero” se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce “distribuzione cinematografica” l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
- g) «sala cinematografica»: uno spazio, al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente;
- h) «sala cinematografica storica»: la sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1° gennaio 1980.

Articolo 3

Disposizioni comuni sull'utilizzo dei crediti di imposta

1. I crediti d'imposta previsti nel presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG Cinema, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti dalla DG Cinema sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento e al verificarsi delle condizioni previste agli articoli 7, comma 1, lettere b) e c), 13, comma 2, lettere b) e c), 24, comma 1, lettere b) e c), e 29, comma 3), e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

relazione alla singola impresa, sulla base del piano di utilizzo, come previsto agli articoli 6, 11 e 22.

4. I crediti d'imposta sono indicati sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.

CAPO II

Distribuzione cinematografica e audiovisiva

Articolo 4

Oggetto e requisiti

1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti all'articolo 16 della legge n. 220 del 2016, delle spese sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere di nazionalità italiana.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso nei limiti degli importi stabiliti per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Sono ammessi ai benefici previsti nel presente Capo i distributori:
 - a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
 - b) che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
 - c) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1.
4. Il credito d'imposta spetta per la distribuzione di opere audiovisive che abbiano la nazionalità italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, e che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto attuativo dell'articolo 15 della medesima legge.
5. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta sono:
 - a) i film, in relazione alla distribuzione cinematografica in Italia e alla distribuzione all'estero;
 - b) le opere audiovisive destinate alle emittenti televisive, nonché le altre opere audiovisive, in relazione alla sola distribuzione all'estero.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

6. A pena di inammissibilità ovvero di decadenza del beneficio, le opere audiovisive devono consentire la fruizione da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.

Articolo 5

Credito d'imposta per la distribuzione nazionale cinematografica e per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica nazionali spetta un credito d'imposta, per un massimo di euro 2.000.000 per impresa o per gruppo di imprese per anno, commisurato alle spese sostenute per la distribuzione nazionale di film di nazionalità italiana, come individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nella Tabella 1, allegata al presente decreto, e ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema. Il credito d'imposta è calcolato in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni previste nella Tabella 2, allegata al presente decreto, differenziate in relazione alla tipologia di soggetto distributore e alla data di prima uscita in sala cinematografica.
2. Il credito d'imposta spetta a condizione che il costo eleggibile di distribuzione del film non sia inferiore a euro 40.000 in caso di lungometraggi di finzione e non sia inferiore a euro 20.000 in caso di documentari e cortometraggi.
3. Si applicano le aliquote previste a favore del produttore indipendente che distribuisce il proprio film a condizione che:
 - a) il produttore indipendente svolga l'attività di produzione cinematografica in modo prevalente e non sia controllato, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società di distribuzione cinematografica;
 - b) il film non sia coprodotto da una società di distribuzione cinematografica ovvero alla copertura del costo industriale non abbiano concorso risorse a qualunque titolo provenienti da società di distribuzione cinematografica italiana.
4. I benefici riservati ai produttori indipendenti sono riconosciuti, per ciascun anno, nel limite del 15 per cento delle risorse disponibili per i crediti d'imposta alla distribuzione e per un massimo di euro 750.000 per impresa o per gruppo di imprese per anno, calcolato secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Alle imprese di produzione, distribuzione nazionale, distribuzione internazionale cinematografica ovvero audiovisiva spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche di nazionalità italiana, ovvero di opere televisive o opere web di nazionalità italiana, come individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nella Tabella 3 allegata al presente decreto, nel limite massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa o gruppo di imprese. Non concorrono al raggiungimento di detto limite



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

annuale i crediti d'imposta riconosciuti alla medesima impresa o al medesimo gruppo di imprese ai sensi dei commi 1 e 4.

Articolo 6

Procedimento per il riconoscimento del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta a condizione che, in caso di distribuzione nazionale, entro centottanta giorni dalla data della prima uscita del film nelle sale cinematografiche, ovvero, in caso di distribuzione internazionale, entro diciotto mesi dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico dell'opera cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ovvero della consegna della copia campione dell'opera televisiva o web, prevista nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, il distributore presenti alla DG Cinema la relativa richiesta, redatta sui modelli predisposti dalla DG Cinema stessa e contenente i seguenti elementi:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf), ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dalla DG Cinema in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
 - b) il costo complessivo ed eleggibile per la distribuzione nazionale, con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti accreditati secondo le modalità previste da apposito decreto del Direttore generale Cinema, ovvero, il costo complessivo ed eleggibile per la distribuzione internazionale, con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dai soggetti accreditati secondo le modalità previste dal medesimo decreto direttoriale;
 - c) l'ammontare del credito d'imposta spettante al distributore, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) e, con riferimento alla distribuzione nazionale, in base alle aliquote previste alla Tabella 2 del presente decreto, ovvero, con riferimento alla distribuzione internazionale, in base all'aliquota prevista nell'articolo 5, comma 5, del presente decreto;
 - d) la suddivisione dell'utilizzo del credito d'imposta, per l'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento da parte della DG Cinema del credito spettante, e nell'esercizio successivo;
 - e) il contratto di distribuzione cinematografica ovvero audiovisiva;
 - f) la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione nazionale ovvero internazionale;
- g) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione nazionale ovvero internazionale.
2. Il distributore comunica, entro trenta giorni dalla data dell'ultimo utilizzo secondo la suddivisione di cui alla lettera d) del precedente comma, l'avvenuto completamento del piano di utilizzo del credito medesimo.
 3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre di ciascun anno, il distributore decade dal beneficio per la parte dell'importo del credito d'imposta risultante da utilizzare nell'anno medesimo e non effettivamente utilizzata entro il 31 dicembre, ad eccezione di una tolleranza del 5 per cento. Con riferimento ai mancati utilizzi possono essere ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
 4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, la DG Cinema, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta spettante. Il credito d'imposta è utilizzabile dal decimo giorno del mese successivo alla data di ricezione della comunicazione prevista al precedente periodo.
 5. Il credito di imposta è cedibile con le modalità e nei limiti previsti all'articolo 31 del presente decreto. L'attestazione di cui al medesimo articolo 31, comma 4, può essere richiesta contestualmente o successivamente alla presentazione della richiesta prevista dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 7

Utilizzo del credito di imposta e ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed è utilizzabile a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la DG Cinema abbia comunicato il riconoscimento della nazionalità italiana, il riconoscimento dell'eleggibilità culturale e il riconoscimento del credito d'imposta spettante;
 - b) le spese di distribuzione siano sostenute ai sensi dell'articolo 109 del TUIR;
 - c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
2. Nel caso in cui il produttore sia obbligato, in virtù del contratto di distribuzione, a rimborsare in tutto o in parte l'investimento connesso alla distribuzione cinematografica, nel contratto medesimo devono essere previste opportune clausole



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

finalizzate a inserire il credito d'imposta a decurtazione del costo di distribuzione del film anche rispetto ai rapporti economici fra produttore e distributore.

3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e le altre misure pubbliche di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo complessivo di distribuzione dell'opera audiovisiva. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per:
 - a) le opere di cui all'articolo 54, comma 7, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014 e le opere audiovisive di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), j), k), l), m), n);
 - b) le opere che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - c) le opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
 - d) i film che siano distribuiti nelle sale cinematografiche, in contemporanea, in un numero di schermi inferiore a trecento.
5. A pena di decadenza, ai fini dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il distributore comunica alla DG Cinema, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera sul territorio italiano.
6. A pena di decadenza del beneficio, il distributore ha l'obbligo di inserire, nei titoli di testa il logo del Ministero, su cartello separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del logo del distributore.

Articolo 8

Decadenza del credito d'imposta

1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade:
 - a) qualora all'opera audiovisiva non venga riconosciuto ovvero decada il requisito della nazionalità italiana;
 - b) qualora all'opera audiovisiva non vengano riconosciuti ovvero decadano i requisiti di eleggibilità culturale;
 - c) qualora non vengano soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti nel presente decreto;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- d) in tutti gli altri casi previsti dal presente decreto, nonché dalle norme fiscali e tributarie vigenti.
2. Nei casi di decadenza sopra indicati, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

CAPO III

Sale cinematografiche

Articolo 9

Oggetto e requisiti

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta alle imprese dell'esercizio cinematografico per la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso nei limiti dell'importo stabilito per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è riconosciuto alle imprese non appartenenti alla categoria delle micro, piccole e medie imprese nella misura non superiore al 25 per cento dell'importo di cui al comma 2.
4. Il credito d'imposta di cui al presente Capo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta in relazione a lavori effettuati in sale a condizione che ciascuna sala cinematografica:
 - a) rispetti i requisiti di accessibilità dei soggetti portatori di handicap motorio;
 - b) sia, o venga adeguata in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il credito d'imposta, alla fruizione da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione;
 - c) svolga l'attività di pubblico spettacolo cinematografico per i successivi tre anni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta definitiva di cui all'articolo 12, comma 1, del presente decreto.

Articolo 10

Credito d'imposta in favore delle sale cinematografiche

1. Alle imprese dell'esercizio cinematografico è riconosciuto un credito di imposta pari al:



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a) 25 per cento del costo eleggibile per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale inattive, nonché per la ristrutturazione di sale esistenti che comportino l'incremento del numero di schermi;
- b) 20 per cento del costo eleggibile per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo realizzati dalle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico l'aliquota è innalzata al 30 per cento del costo eleggibile.
3. L'aliquota di cui al comma 1 è elevata al 40 per cento del costo eleggibile per gli investimenti:
 - a) realizzati dalle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico su sale storiche, ovunque ubicate;
 - b) realizzati da micro imprese ovvero imprese di esercizio di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi, decorrenti dalla data di richiesta preventiva, e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
4. L'aliquota di cui al comma 1, lettera a), è elevata al 40 per cento del costo eleggibile altresì per gli investimenti realizzati da micro, piccole e medie imprese su sale ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ovvero in comuni sprovvisti di sale cinematografiche e non confinanti con città metropolitane.
5. L'aliquota di cui al comma 1, lettera b), è elevata al 40 per cento del costo eleggibile altresì per gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico su sale fino a due schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
6. Nel caso in cui gli investimenti di cui al presente articolo includano l'acquisto dell'area o dell'immobile, i costi massimi ammissibili sono aumentati del 20 per cento. L'importo corrispondente all'acquisto non può comunque superare la metà dei costi medesimi e così incrementati.
7. L'importo minimo di costo eleggibile è pari a euro 15.000.

Articolo 11

Richiesta preventiva

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del presente decreto spetta a condizione che l'impresa di esercizio cinematografico presenti alla DG Cinema, non oltre centoventi giorni prima della data di inizio dei lavori, la richiesta preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema, contenente i seguenti elementi:



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf), ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dalla DG Cinema in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
 - b) il preventivo dei lavori da effettuare, redatto da un tecnico iscritto all'albo degli architetti o ingegneri, con l'indicazione della durata dei lavori che non può comunque essere superiore a dodici mesi;
 - c) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo dei lavori, con particolare riferimento ad altri contributi pubblici e incluso l'apporto diretto da parte dell'impresa di esercizio;
 - d) la suddivisione dell'utilizzo del credito d'imposta nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte della DG Cinema, e nei due esercizi successivi.
2. L'impresa di esercizio comunica telematicamente alla DG Cinema gli effettivi utilizzi del credito d'imposta e con cadenza trimestrale, l'aggiornamento del piano di utilizzo di cui al precedente comma 1, lettera d).
 3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre di ciascun anno, non verrà riconosciuto il credito d'imposta per la parte dell'importo non effettivamente utilizzata entro il 31 dicembre, fatta salva una tolleranza del 5 per cento. Possono essere ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
 4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, la DG Cinema, verificata la disponibilità delle risorse, comunica all'impresa di esercizio il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante, secondo gli importi e negli esercizi finanziari indicati nella richiesta.
 5. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta.

Articolo 12
Richiesta definitiva

1. A pena di decadenza, l'impresa di esercizio presenta, entro novanta giorni dal termine dei lavori, apposita richiesta definitiva alla DG Cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema.
2. Nella richiesta definitiva devono essere riportati:



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, iscritto all'albo professionale degli architetti o ingegneri, e, se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo;
 - b) l'attestazione del costo complessivo e del costo eleggibile dei lavori, con attestazione della effettività e congruità delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti accreditati e secondo le modalità previste con un apposito decreto del Direttore generale Cinema;
 - c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto dall'impresa di esercizio;
 - d) l'indicazione dell'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi inclusi gli apporti societari diretti da parte dell'impresa e gli altri contributi pubblici ricevuti, mediante dichiarazione resa dall'esercente cinematografico ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000;
 - e) l'utilizzo effettivo del credito d'imposta, suddiviso per esercizio finanziario, e l'eventuale importo ancora da utilizzare entro i termini di cui all'articolo 11, comma 5, del presente decreto.
3. L'impresa di esercizio comunica, entro trenta giorni dalla data dell'ultimo utilizzo, l'avvenuto completamento del piano di utilizzo del credito medesimo.
 4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, la DG Cinema, verificata la disponibilità delle risorse limitatamente all'eventuale maggiore importo spettante ai sensi del comma 6, comunica ai soggetti interessati, l'importo del credito spettante definitivo, secondo gli importi e gli esercizi finanziari indicati ai sensi del comma 2 del presente articolo.
 5. Il credito d'imposta è calcolato in via definitiva sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 2 del presente articolo.
 6. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta verrà attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati comunque non oltre il 10 per cento.
 7. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta.

Articolo 13

Utilizzo del credito di imposta



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è riconosciuto sui costi eleggibili previsti nella Tabella 4, allegata al presente decreto, come ulteriormente specificati nella modulistica predisposta dalla DG Cinema.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed è utilizzabile a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la DG Cinema abbia comunicato la spettanza del credito ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del presente decreto;
 - b) le spese siano sostenute ai sensi dell' articolo 109 del TUIR;
 - c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo non può essere autorizzato in misura superiore ad euro 2.500.000 annui per ciascuna impresa o gruppo di imprese.
4. Il credito di imposta è cumulabile con analoghe misure provenienti da norme comunitarie, statali, regionali e di enti locali fino alla concorrenza dell'80 per cento dei costi eleggibili.
5. I costi eleggibili di cui al comma 4 del presente articolo sono decurtati dell'importo equivalente a eventuali rimborsi ovvero contributi concessi al beneficiario da altre imprese in virtù di intese commerciali finalizzate ad agevolare le medesime tipologie di spesa previste nella Tabella 4 allegata al presente decreto e per le quali è richiesto il credito d'imposta.

Articolo 14

Ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari e decadenza del credito di imposta

1. Le imprese di esercizio beneficiarie dei crediti d'imposta ai sensi del presente decreto, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza del credito concesso, devono impegnarsi a programmare per tre anni dalla data di richiesta del beneficio una percentuale di film di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea almeno pari al 35 per cento dell'intera programmazione effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d'imposta. Predetta aliquota è ridotta al 25 per cento per le sale aventi non più di due schemi cinematografici.
2. A pena di decadenza, ai fini dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, l'impresa di esercizio cinematografico comunica alla DG Cinema, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo possesso ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dello schema di aiuto disciplinato nel presente Capo.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CAPO IV

Potenziamento dell'offerta cinematografica

Articolo 15

Oggetto e requisiti

1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti delle sale cinematografiche, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare la presenza in sala di opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso nei limiti dell'importo stabilito per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Gli esercenti sale cinematografiche possono accedere al credito d'imposta di cui al presente Capo a condizione che la loro programmazione sia conforme ai seguenti criteri:
 - a) l'intera proiezione dei film abbia sempre avuto effettiva e completa esecuzione;
 - b) i titoli d'accesso siano emessi in conformità alla vigente normativa fiscale.

Articolo 16

Credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica

1. Agli esercenti delle sale cinematografiche è riconosciuto un credito di imposta fino ad un massimo del 20 per cento degli introiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dalla programmazione di film, con particolare riferimento ai film italiani ed europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico.

Articolo 17

Determinazione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è calcolato sugli introiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dalla bigliettazione relativa ai film di cui all'articolo 16 del presente decreto e applicando su tali introiti le aliquote indicate nella Tabella 7, che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2. Le aliquote indicate nella Tabella 7 sono determinate tenendo conto della nazionalità italiana ed europea dei film, della tipologia di film, della tipologia di impresa, della tipologia di sala cinematografica, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e del periodo di programmazione del film medesimo. Dette aliquote variano in funzione della tipologia di impresa e della loro appartenenza o meno alla categoria delle micro, piccole, medie, così come definite e disciplinate dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 dell'8 maggio 2003 recepita in Italia con Decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005.
3. Le aliquote sono cumulabili nella misura massima del 20 per cento sui corrispettivi di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In alternativa alle modalità di calcolo di cui ai precedenti commi, possono determinare il credito d'imposta spettante applicando l'aliquota del 20 per cento sui corrispettivi derivanti dalla bigliettazione di film italiani ed europei e dei film d'essai:
 - a) le micro imprese dell'esercizio cinematografico;
 - b) le imprese di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, e che altresì non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa dell'esercizio cinematografico, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo l'anno di costituzione.

Articolo 18

Utilizzo del credito d'imposta e ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo può essere fruito dalla medesima impresa o dal medesimo gruppo di imprese per un ammontare annuo massimo di euro 4.500.000.
2. Se l'esercente di un multisala con otto o più schermi programma, in una qualunque giornata, il medesimo film, di qualsiasi nazionalità, per più del 30 per cento degli spettacoli giornalieri, non può fruire del credito d'imposta di cui al presente Capo in relazione agli introiti derivanti dalla bigliettazione della medesima giornata, nonché sugli introiti da bigliettazione del periodo intercorrente fra i quindici giorni precedenti e i quindici giorni successivi.
3. A pena di decadenza, ai fini dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, l'esercente comunica alla DG Cinema, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni, in suo



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera medesima sul territorio italiano.

CAPO V

Attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo

Articolo 19

Oggetto e requisiti

1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta sul territorio nazionale per la realizzazione di opere audiovisive, o parti di esse, non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso nei limiti dell'importo stabilito per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Sono ammessi ai benefici previsti nel presente Capo le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione:
 - a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
 - b) che siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
 - c) che abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a euro 40.000, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; tali limiti sono ridotti all'importo di euro 10.000 in relazione alla produzione di cortometraggio, ovvero di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di fornitori di servizi di hosting, ovvero di videogiochi;
 - d) che siano diverse da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
 - e) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1 ovvero, esclusivamente con riferimento ai videogiochi, classificazione ATECO 62, 58 o 47.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto in relazione alle spese sostenute sul territorio italiano per la produzione di opere audiovisive estere che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016.
5. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta sono:
 - a) le opere cinematografiche o film;
 - b) le opere televisive;
 - c) le opere web;
 - d) i videogiochi.

Articolo 20

Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi

1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione da parte di imprese di produzione estere, di opere audiovisive, o parti di esse, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione europea, in misura pari al 30 per cento del costo eleggibile di produzione della singola opera e comunque entro il limite massimo annuo, per ciascuna impresa o gruppo di imprese, di euro 10.000.000. I crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa, ai sensi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, in relazione alla produzione, rispettivamente di film e di opere audiovisive di nazionalità italiana, non cumulano per il raggiungimento del limite annuale di cui al precedente periodo.
2. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici previsti nel presente Capo, le imprese di produzione esecutiva e le imprese di post-produzione italiane non devono essere collegate alla, ovvero controllate dalla, società committente estera e non devono possedere quote di diritti sull'opera audiovisiva. Tale disposizione non si applica in caso di videogiochi.

Articolo 21

Costo complessivo e costo eleggibile delle opere

1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile dell'opera audiovisiva sono indicate nella Tabella B allegata al decreto emanato ai sensi dell'articolo 15



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

della legge n. 220 del 2016 e ulteriormente specificate nella apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema. In particolare nel costo eleggibile:

- a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili cumulativamente per un ammontare massimo non superiore al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione e alla condizione che siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
 - b) i costi relativi alle voci “Soggetto e sceneggiatura”; “Direzione”; “Attori principali”, così detti “costi sopra la linea”, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento del costo complessivo di produzione;
 - c) il compenso per la produzione («*producer fee*») e le spese generali dell'impresa non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili ciascuna per un ammontare massimo pari al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione.
2. Il costo eleggibile al credito d'imposta include le spese di produzione ovvero di post-produzione, effettuate sul territorio italiano. Sono equiparate alle spese di produzione effettuate sul territorio italiano quelle sostenute dall'impresa di produzione esecutiva, di cui all'articolo 20 del presente decreto, in altro stato membro dell'Unione europea fino ad un massimo del 10 per cento del costo complessivo di produzione del film.

Articolo 22

Richiesta preventiva

1. Il credito d'imposta previsto nel presente Capo spetta a condizione che l'impresa di produzione esecutiva ovvero di post-produzione presenti, entro novanta prima della data di inizio delle fasi di lavorazione, alla DG Cinema la richiesta preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società di produzione estera committente, contenente i seguenti elementi:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf), ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n.234, utilizzando il modello predisposto dalla DG Cinema in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
 - b) l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale, secondo i parametri di cui alla Tabella A allegata al decreto emanato ai sensi



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, nonché il piano di lavorazione dell'opera, con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro stato membro dell'Unione europea;

- c) il costo complessivo e il costo eleggibile dell'opera, con riferimento alla quota parte gestita dall'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione;
 - d) la suddivisione dell'utilizzo del credito d'imposta nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte della DG Cinema, e nei due esercizi successivi; in caso di film di animazione l'utilizzo deve essere indicato nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte della DG Cinema e nei tre esercizi successivi.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la DG Cinema, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale dell'opera e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.

Articolo 23

Richiesta definitiva

1. A pena di decadenza, i soggetti interessati presentano, entro centottanta giorni dal termine delle attività, apposita richiesta definitiva alla DG Cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla DG Cinema medesima. La richiesta deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della società di produzione estera committente. Nella richiesta deve essere specificato, per ciascuna opera:
 - a) il costo complessivo e il costo eleggibile di produzione, con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti accreditati secondo le modalità previste da apposito decreto del Direttore generale Cinema;
 - b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate sul territorio italiano, nonché quelle sostenute in altro Stato membro dell'Unione europea;
 - c) l'ammontare del credito d'imposta maturato e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;
 - d) l'utilizzo effettivo del credito d'imposta, suddiviso per esercizio finanziario, e l'eventuale importo ancora da utilizzare entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo;
 - e) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 22 del presente decreto.
2. L'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione comunica telematicamente alla DG Cinema, con riferimento a ciascuna opera, gli effettivi utilizzi del credito



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

d'imposta e l'aggiornamento del piano di utilizzo di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo.

3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre di ciascun anno, l'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione decade dal beneficio per la parte dell'importo del credito d'imposta, risultante ancora da utilizzare nell'anno medesimo e non effettivamente utilizzata entro il 31 dicembre, ad eccezione di una tolleranza del 5 per cento. Con riferimento ai mancati utilizzi, possono essere ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
4. La DG Cinema, verificata la disponibilità delle risorse limitatamente all'eventuale maggiore importo di cui al comma 5 del presente articolo, comunica ai soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, l'importo del credito spettante definitivo.
5. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta verrà attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati comunque non oltre il 10 per cento.

Articolo 24

Utilizzo del credito di imposta e ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed è utilizzabile a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la DG Cinema abbia comunicato il riconoscimento dell'eleggibilità culturale e il riconoscimento del credito d'imposta spettante;
 - b) le spese di produzione di cui all'articolo 21 del presente Capo siano sostenute ai sensi dell'articolo 109 del TUIR;
 - c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
2. A pena di decadenza, ai fini dell'articolo 12, comma 6 della legge n. 220 del 2016, il produttore comunica alla DG Cinema, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera medesima sul territorio italiano.
3. A pena di decadenza del beneficio, le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione devono prevedere, per l'opera audiovisiva oggetto del beneficio, in



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

presenza di concrete condizioni di rischio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola o al supporto digitale, difetti di trattamento di pellicola, meccanici e relativi al supporto digitale («*faulty stock*»), interruzione lavorazione («*cast insurance*»), fermo tecnico («*extra expense*»), infortuni troupe e attori, responsabilità civile generale e dipendenti.

4. A pena di decadenza del beneficio, l'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione ha l'obbligo di prevedere contrattualmente che nell'opera venga inserito, nei titoli di testa, il logo del Ministero.

CAPO VI

Attrazione di investimenti da parte di imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo

Articolo 25

Oggetto e requisiti

1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto in percentuale sull'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche dalle imprese esterne, come definite all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente articolo, associate in partecipazione, ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, alle imprese di produzione cinematografica.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso nei limiti degli importi stabiliti per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. I benefici previsti nel presente Capo sono preclusi ai seguenti soggetti:
 - a) le imprese, comprese le industrie tecniche cinematografiche e di produzione esecutiva, che abbiano concluso accordi di fornitura di beni e servizi in relazione all'opera a cui l'apporto è destinato. Non si considera accordo di fornitura di beni e servizi quello avente ad oggetto l'inserimento a scopo promozionale di inquadrature di marchi e prodotti;
 - b) le imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa di produzione cui l'apporto è destinato, ovvero le imprese soggette, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, a medesima direzione e coordinamento dell'impresa di produzione, le imprese controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero legate, direttamente o indirettamente, da un rapporto di partecipazione, nonché i soggetti comunque correlati al beneficiario o di fatto riconducibili al medesimo soggetto economico. L'attività di direzione e coordinamento, il



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

controllo e il collegamento rilevano anche se esercitati indirettamente ovvero congiuntamente. Rileva altresì l'eventuale coincidenza di soggetti nei ruoli di amministrazione, rappresentanza, o comunque in posizioni apicali per le imprese di produzione e le imprese esterne, nonché eventuali rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i soggetti che ricoprono tali cariche nelle imprese coinvolte;

- c) le associazioni culturali e le fondazioni senza scopo di lucro;
 - d) le imprese in possesso di classificazione ATECO J 59.1;
 - e) i soggetti di cui alle lettere c), d), e), h) e q) di cui all'articolo 2 del TUSMA.
4. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di film che abbiano la nazionalità italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016 e che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge.
5. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta di cui al presente Capo sono le opere cinematografiche o film.
6. A pena di decadenza, ai fini dell'articolo 12, comma 6 della legge n. 220 del 2016, l'impresa cinematografica comunica alla DG Cinema, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera medesima sul territorio italiano.

Articolo 26

Credito d'imposta per gli apporti alla produzione cinematografica da parte di imprese esterne al settore

1. Alle imprese esterne, come definite nell'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento degli apporti in denaro versati a titolo di investimento di rischio per la produzione di film di nazionalità italiana di lungometraggio, in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione stipulati con produttori indipendenti italiani ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, fino all'importo massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa e di euro 2.000.000 per gruppo di imprese.
2. L'aliquota di cui al precedente comma è elevata al 40 per cento nel caso di apporti in denaro effettuati per la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016, comunque fino



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

all'importo massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa e di euro 2.000.000 per gruppo di imprese.

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo spettano a condizione che:
 - a) gli apporti siano interamente indicati nel piano finanziario a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo di produzione del film;
 - b) gli apporti rappresentino almeno il 5 per cento del costo eleggibile di produzione, come indicato nella richiesta definitiva prevista all'articolo 29, comma 1, del presente decreto;
 - c) gli importi riconosciuti all'impresa esterna a titolo di restituzione dell'apporto non superino l'80 per cento dell'apporto stesso per le opere di cui al comma 1, ovvero non superino il 60 per cento dell'apporto stesso per le opere di cui al comma 2 del presente articolo;
 - d) ai fini della restituzione dell'apporto nonché del riconoscimento di utili all'investitore esterno, siano utilizzati esclusivamente proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera, di pertinenza del produttore, non inseriti nel piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione e maturati, a prescindere dal momento dell'incasso, dopo l'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico;
 - e) gli apporti siano versati e i relativi contratti registrati entro la data della presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
 - f) la restituzione totale ovvero parziale dell'apporto all'impresa esterna, nei limiti di quanto indicato nel presente articolo, non avvenga prima di tre mesi decorrenti dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico.
4. Nel caso di produzioni associate tra due o più coproduttori, le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche pro quota ad ogni singolo coproduttore.
5. A pena di decadenza, il produttore ha l'obbligo di inserire nei titoli di testa, se presenti, ovvero, in assenza, nei titoli di coda, in aggiunta a quanto già previsto nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, la seguente dicitura: «in associazione con “nome impresa esterna” ai sensi delle norme sul tax credit».
6. Il credito di cui al presente Capo non è cedibile.
7. L'investimento di cui al presente articolo può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di gruppi di investimento collettivo nell'audiovisivo, come definiti all'articolo 2, comma 3, lettera f), del presente decreto. In tal caso, il credito d'imposta spetta ai singoli investitori, in misura proporzionale agli investimenti effettuati nei gruppi, come risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio in cui è effettuato l'investimento agevolato. È fatto obbligo ai gruppi di comunicare



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

alla DG Cinema gli investimenti effettuati, allegando apposita certificazione attestante i contratti stipulati con gli investitori, che devono essere redatti in forma scritta e regolarmente registrati.

8. Gli investimenti di cui al comma 7 rilevano, per i singoli investitori, nel medesimo periodo d'imposta in cui avrebbero rilevato se effettuati dai gruppi per conto proprio. Per i gruppi che investono in opere cinematografiche, si applicano i limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 27

Costo complessivo e costo eleggibile delle opere

1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile del film sono indicate nella Tabella B allegata al decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, e ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema.
2. La base di calcolo del credito d'imposta riservato alle imprese esterne corrisponde all'apporto in denaro eseguito e versato in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati, ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, con il produttore cinematografico entro la quota massima del 49 per cento del costo eleggibile di produzione del film, come definito nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, ed entro i limiti della quota afferente al produttore cinematografico.

Articolo 28

Richiesta preventiva

1. A pena di decadenza, il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta a condizione che la richiesta preventiva prevista per le opere cinematografiche nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 sia presentata, ovvero integrata, entro trenta giorni dalla data di registrazione dei contratti di associazione in partecipazione indicati all'articolo 26, comma 1, del presente decreto, e comunque non oltre la data di richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161.
2. La richiesta preventiva, di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dell'impresa esterna, utilizzando il modello predisposto dalla DG Cinema in attuazione del decreto del Presidente del



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

- b) il contratto registrato di associazione in partecipazione di cui all'articolo 26, comma 1, del presente decreto redatto sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema, ovvero sulla base delle linee guida predisposte dalla DG Cinema medesima;
- c) le generalità delle imprese esterne che eseguono gli apporti, incluso il rispettivo codice fiscale, l'ammontare degli apporti concordati e il credito d'imposta ad essi spettante;
- d) la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante dell'investitore esterno, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dell'associazione in partecipazione;
- e) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film; il piano finanziario deve includere l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno;
- f) la dichiarazione da parte dell'impresa di produzione cinematografica e dell'investitore esterno che attesti che le suddette imprese non ricadono nelle situazioni preclusive indicate all'articolo 25, comma 3 del presente decreto.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta preventiva prevista per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, la DG Cinema, verificata la disponibilità delle risorse, comunica il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilità culturale del film ai sensi del citato decreto.

Articolo 29

Richiesta definitiva

1. A pena di decadenza, il credito d'imposta di cui al presente Capo, spetta a condizione che entro i termini previsti per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, l'impresa di produzione cinematografica presenti alla DG Cinema la richiesta definitiva prevista nel decreto medesimo; le richieste presentate prima dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono inammissibili. La richiesta deve contenere i seguenti elementi:



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film, e che includa l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'impresa esterna. Il piano finanziario definitivo deve contenere una dichiarazione, redatta dal legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione sono debitamente indicati nelle scritture contabili della società;
 - b) la ricevuta di versamento dell'apporto in denaro da parte dell'impresa esterna per la produzione del film.
2. L'impresa di produzione, entro trenta giorni dall'effettuazione del trasferimento dall'impresa di produzione cinematografica all'associato delle risorse finanziarie relative all'accordo di associazione in partecipazione, trasmette alla DG Cinema la documentazione bancaria comprovante il trasferimento medesimo.
 3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva prevista per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge, integrata ai sensi del comma 1 del presente articolo, la DG Cinema, verificata la disponibilità delle risorse, comunica, anche alle imprese esterne, l'importo del credito loro spettante.
 4. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta.

Articolo 30

Misure antielusive

1. Il credito di imposta previsto al presente Capo decade qualora non vengano rispettate le condizioni di cui all'articolo 26, commi 3 e 4.
2. In particolare, il credito di imposta non è riconosciuto o decade:
 - a) in caso di clausole contrattuali ovvero di pattuizioni collaterali al contratto di associazione in partecipazione tra l'impresa di produzione e l'impresa esterna volte a rendere inefficaci le condizioni previste nell'articolo 26, comma 3, e a ridurre ovvero eliminare l'effettiva partecipazione, da parte degli associati, al rischio economico e finanziario relativo alla realizzazione e allo sfruttamento economico del film;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b) qualora l'apporto in denaro dell'investitore esterno non sia utilizzato interamente da parte dell'impresa di produzione a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film;
 - c) nel caso in cui nelle scritture contabili delle imprese non siano debitamente indicati i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione.
3. Il mancato rispetto delle condizioni previste per il credito di imposta di cui al presente Capo e, in particolare, delle misure di cui al presente articolo, comporta la revoca del beneficio, il recupero del beneficio eventualmente già fruito e l'impossibilità per l'impresa di produzione cinematografica e per l'impresa esterna di fruire, nei successivi cinque anni, del credito d'imposta di cui al presente Capo.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 31

Cedibilità del credito d'imposta

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 26, comma 6, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
2. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
3. In base a quanto disposto dall'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, l'accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute e l'irrogazione delle sanzioni relativi alla spettanza del credito d'imposta ceduto sono a carico del solo cedente.
4. Ai fini della cessione del credito di imposta, il beneficiario richiede alla DG Cinema l'attestazione in merito al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima.
5. A tal fine il beneficiario comunica il valore del credito maturato sulla base del costo eleggibile sostenuto alla data di cui al precedente comma, con l'attestazione di effettività rilasciata dai soggetti accreditati, secondo le modalità previste da apposito decreto del Direttore generale Cinema.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 4, la DG Cinema verifica l'effettività del credito maturato e, in presenza degli altri requisiti



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

previsti dalla legge e dal presente decreto, rilascia l'attestazione di cui al comma 4. È fatta salva la facoltà di cui all'articolo 32, comma 5.

Articolo 32

Monitoraggio e sanzioni

1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
3. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente alla DG Cinema l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.
4. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la DG Cinema concordano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. La DG Cinema può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto.
6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
7. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DG Cinema del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazione di cui al comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
9. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
10. Con riferimento al credito d'imposta di cui al Capo IV del presente decreto, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e la SIAE procedono, anche attraverso l'accesso contestuale allo svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri stabiliti annualmente, al controllo degli esercenti, al fine della rilevazione periodica dei dati relativi agli incassi da bigliettazione e al numero dei titoli di accesso rilasciati. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'attività di controllo è svolta sulla base della Convenzione stipulata il 15 dicembre 2009 fra Agenzia delle entrate e SIAE.

Articolo 33

Controllo della spesa

1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, è stabilito il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dalla medesima legge, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 6, e dall'articolo 21, comma 6, della medesima legge.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo, con riferimento al credito di imposta di cui al Capo IV del presente decreto, le richieste di credito d'imposta possono essere presentate, per ciascun anno, nelle tre sessioni di seguito specificate:
 - a) prima sessione: dal 1° febbraio al 15 maggio;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b) seconda sessione: dal 16 giugno al 15 settembre;
 - c) terza sessione: dal 15 ottobre al 30 dicembre.
3. I termini di cui al comma precedente, se scadono in un giorno festivo o prefestivo, sono prorogati al primo giorno seguente non festivo.
 4. La DG Cinema istruisce in ordine cronologico le richieste previste dal presente decreto e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti nella legge n. 220 del 2016 e nei decreti attuativi, nonché la effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista, e a prenotare le relative somme.
 5. Entro tre giorni dall'apertura rispettivamente della seconda e della terza sessione, la DG Cinema pubblica un avviso sul proprio sito istituzionale contenente l'indicazione delle risorse ancora disponibili per l'anno in corso, al netto delle somme relative ai crediti di imposta riconosciuti, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nelle sessioni precedenti, nonché delle somme relative al credito di imposta di cui al Capo IV del presente decreto.
 6. Fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo, con riferimento al credito di imposta di cui al Capo IV del presente decreto, il credito di imposta relativo alle richieste il cui importo determini il superamento dei limiti di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; non sono riconosciuti i crediti di imposta relativi alle successive richieste presentate nella medesima sessione. Al raggiungimento di detti limiti di spesa, la DG Cinema disattiva tempestivamente il sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale. Fino al termine dell'esercizio finanziario in corso sono inammissibili nuove richieste di credito di imposta.
 7. Con riferimento al credito d'imposta di cui Capo IV:
 - a) entro l'ultimo giorno del mese, ciascun beneficiario comunica telematicamente al Ministero l'importo del credito maturato e del credito utilizzato nel mese precedente;
 - b) l'Agenzia delle entrate, al raggiungimento del limite di spesa previsto nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, provvede a rendere inutilizzabile il relativo codice tributo per l'esercizio finanziario in corso.

Articolo 34
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sono abrogati:
 - a) il decreto ministeriale 21 gennaio 2010, recante "Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche”, e successive modificazioni;
- b) il decreto ministeriale 21 gennaio 2010, recante “Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale”, e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto cessa di avere efficacia il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, 22 settembre 2000, n. 310, recante “Regolamento relativo alla definizione delle condizioni e dei criteri per la concessione di un credito d'imposta per gli esercenti le sale cinematografiche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 60 del 1999”.

Articolo 35

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.
2. Per l'anno 2017, le richieste di credito d'imposta possono essere presentate in due sessioni stabilite, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con apposito decreto del Direttore generale Cinema.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma 1, i soggetti interessati possono ritirare le comunicazioni o richieste preventive eventualmente presentate alla DG Cinema ai sensi, rispettivamente, del decreto ministeriale 7 maggio 2009, e successive modificazioni, dei decreti ministeriali 21 gennaio 2010, e successive modificazioni, del decreto ministeriale 5 febbraio 2015, e successive modificazioni, tra il 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione del presente decreto, al fine di accedere ai crediti di imposta di cui al presente decreto e secondo le modalità da questo stabilite.
4. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del presente decreto, nel caso i lavori per gli interventi di cui all'articolo 10 siano stati avviati a partire dal 1° gennaio 2016 e completati prima della pubblicazione del presente decreto, decorre dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma 1 del presente articolo.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, i decreti del Direttore generale Cinema previsti dal presente decreto sono adottati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo

Roma,

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA 1
Spese di distribuzione

(ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema)

1. SPAZI PUBBLICITARI
2. MATERIALI PUBBLICITARI E MARKETING
3. UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE
4. EDIZIONE E REALIZZAZIONE COPIE



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA 2

Aliquote del credito d'imposta per la distribuzione cinematografica

	Periodo natalizio (7 dicembre-15 gennaio)		Media stagione (16 gennaio-31 maggio e 1° settembre-6 dicembre)		Periodo estivo (1° giugno-31 agosto)	
	aliquota	limite massimo di credito per film	aliquota	limite massimo di credito per film	aliquota	limite massimo di credito per film
Produttore che distribuisce il proprio film	40%	euro 200.000	40%	euro 360.000	40%	nessuno
Distributore indipendente	30%	euro 180.000	30%	euro 360.000	30%	nessuno
Distributore non indipendente e distributore non europeo	15%	euro 90.000	20%	euro 240.000	30%	nessuno



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA 3

Tipologia spese sostenute per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche, televisive e web di nazionalità italiana

(ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema)

1. Realizzazione Master DCP con sottotitoli in lingua diversa dall'italiano
2. Spese di spedizione di materiale di proiezione, documentazione, materiali tecnici
3. Spese di viaggio e ospitalità di talents, delegati di produzione e rappresentanti della società di vendita in festival e mercati internazionali
4. Spese per eventi per il lancio del film all'estero
5. Acquisto biglietti per le proiezioni a festival internazionali
6. Addetto Stampa per la stampa internazionale e interpreti per i talents
7. Spese per la submission dei film a festival internazionali
8. Spese per realizzazione materiale promozionale, comprendente elaborazione grafica e stampa, traduzione testi per la realizzazione di brochures, presskits, pannelli, pagine pubblicitarie acquisto materiale fotografico quando non reperibile presso il produttore
9. Acquisto spazi di proiezione nei mercati audiovisivi
10. Produzione trailers e promo destinati a mercati esteri, incluso acquisto diritti per le musiche
11. Spese per la realizzazione del Sito web in lingua diversa dall'italiano
12. Spese per fornitura materiali da contratto per vendite e documentazione

Le spese elencate sono ammissibili solo qualora non siano già state imputate tra le spese eleggibili al credito d'imposta per la distribuzione nazionale delle stesse opere



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA 4

Costi eleggibili per le imprese di esercizio cinematografico

(ulteriormente specificati nella modulistica predisposta dalla DG Cinema)

- impianti di proiezione digitale e relativi accessori
- impianti audio
- impianti di climatizzazione
- impianti e attrezzature di biglietteria automatica
- impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale
- impianti di innovazione digitale
- arredi e poltrone
- lavori edili strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche
- lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli.
- Lavori e impianti imposti da leggi dello Stato, dalle Regioni e degli Enti locali strettamente connessi alla fruizione cinematografica



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA 5

Massimali di costo eleggibile per interventi previsti all'articolo 10, comma 1, lettera a)

Monosala

- massimale complessivo di costo eleggibile: euro 1.500.000

Multisala

- massimale di costo eleggibile per gli investimenti connessi alle parti comuni e alla prima sala: euro 1.500.000
- incremento di massimale per ogni ulteriore sala, purché con capienza pari o superiore a 100 posti = euro 350.000
- massimale complessivo di costo eleggibile per l'intera struttura = euro 6.000.000



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA 6
Massimali di costo eleggibile per interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b)

Massimali di costo eleggibile:

1. euro 650.000 per le monosala;
2. euro 1.250.000 per le multisala a due schermi;
3. euro 1.750.000 per le multisala a tre schermi;
4. euro 2.100.000 per le multisala a quattro schermi;
5. euro 2.250.000 per le multisala a cinque e più schermi.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA 7

Crediti di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica

Tipologia di opera o di sala	Aliquote credito d'imposta per le piccole o medio imprese	Aliquote credito d'imposta per le altre imprese
A1. Film italiani ed europei (<i>alternativo ad A2 e ad A3</i>)	7%	4%
A2. Film italiani ed europei programmati da sale d'essai, da mono-sale e bi-sale, nonché da sale della comunità, come definite nell'articolo 27, comma 1, lettera g), della legge n. 220 del 2016, gestite direttamente da enti ecclesiastici, la cui programmazione cinematografica deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa proprie delle istituzioni e degli enti ecclesiali o religiosi nazionali da cui dipendano (<i>alternativo ad A1 e ad A3</i>)	10%	10%
A3. Film italiani ed europei programmati da mono-sale e bi-sale ubicate in comuni sotto i 15mila abitanti (<i>alternativo ad A1 e A2</i>)	15%	15%
B1. Film programmati nel periodo estivo (1 giugno/31 agosto) (<i>alternativo a B2</i>)	2%	2%
B2. Film italiani ed europei programmati nel periodo estivo (1 giugno/31 agosto) (<i>alternativo a B1</i>)	7%	4%
C. Film d'essai (a prescindere dalla nazionalità) e, purché italiani o europei, documentari, opere prime e seconde, opere di giovani autori, opere di animazione, film con budget di produzione inferiore a 2,5 milioni, con nazionalità italiana o europea	8%	8%
D. Film italiani ed europei, nonché film d'essai (a prescindere dalla nazionalità) programmati in virtù di accordi con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché in occasione di eventi, singoli o ripetuti, quali festival, rassegne o incontri realizzati con modalità diverse e alternative rispetto alla ordinaria programmazione, ivi inclusa la multiprogrammazione	5%	5%

Le aliquote di cui alle lettere A, B, C e D sono cumulabili, sino a un massimo complessivo pari al 20 per cento.